

RESOCONTO STENOGRAFICO

340ª SEDUTA

(Antimeridiana)

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2000

Presidenza del presidente CRISTALDI

INDICE

Disegni di legge (Annunzio)	Pag. 1
«Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente del consiglio. Caso di ineleggibilità» (1078 - II Stralcio/A) (Discussione):	
PRESIDENTE	2, 7
ORTISI (I Democratici), <i>presidente della Commissione</i>	2
VIRZI (AN)	2
ZANNA (DS)	5
TURANO, <i>assessore per gli enti locali</i>	7
«Provvedimenti urgenti a favore dei proprietari di immobili danneggiati dalla frana verifica- tasi nel dicembre 1996 a Marsala in località Timpone dell'Oro» (599 - 286 - 290 - 641/A) (Discussione):	
PRESIDENTE	7, 9
CINTOLA (CDU), <i>presidente della Commissione</i>	8
ODDO (DS)	8
PIRO (I Democratici)	8
TURANO, <i>assessore per gli enti locali</i>	9
«Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive» (272/A) (Discussione):	
PRESIDENTE	9, 10
RICOTTA (AN), <i>presidente della Commissione e relatore</i>	9, 10
BARBAGALLO GIOVANNI (PPI)	9
PEZZINO (I Democratici)	10
«Interventi per impianti di tonnare, indennità pregresse per fermo e limitazioni delle attività di pesca nei golfi e sussidi per i familiari delle vittime di naufragi» (1081/A) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	10, 14, 16, 17, 19, 20
FLERES (FI), <i>presidente della Commissione e relatore</i>	11, 13, 15, 16, 17, 18, 22
ODDO (DS)	11, 14, 19
CAPODICASA (DS)	15, 18, 19
BATTAGLIA (DS)	22

«Provvedimenti urgenti per l'agricoltura a seguito dello sciopero degli autotrasportatori» (1100 - 1171 - II Stralcio/A) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	23, 24
FLERES (FI), <i>presidente della Commissione e relatore</i>	23

Mozione (Comunicazione di nuovo testo della mozione numero 480):	
PRESIDENTE	2

Sull'ordine dei lavori	
PRESIDENTE	6
FLERES (FI)	6

La seduta è aperta alle ore 11.28.

LIOTTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sor-
gendo osservazioni, s'intende approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge:

«Istituzione delle comunità montane» (1182),
dagli onorevoli Ortisi, Spagna, Monaco, Zanna
in data 1 dicembre 2000;

«Interventi a favore dei familiari del marinaio
siciliano Franco Maria Maggiore» (1183), dal
Presidente della Regione (Leanza) in data 4 di-
cembre 2000.

Comunicazione di nuovo testo di mozione

PRESIDENTE. Comunico che al testo della mozione numero 480 "Impegni del Governo della Regione relativamente al sistema scolastico siciliano", degli onorevoli Zanna ed altri, di cui è stata determinata la data di discussione nella seduta n. 334 del 22 novembre 2000 sono state apportate modificazioni dallo stesso primo firmatario con nota del 29 novembre 2000.

Il nuovo testo della mozione è stato trasmesso al Governo con nota protocollo numero 020546/Segr. dell'1 dicembre 2000.

L'Assemblea ne prende atto.

Informo, ai sensi dell'articolo 127, comma 9 del Regolamento interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Discussione del disegno di legge "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco e al presidente del consiglio. Caso di ineleggibilità" (1078 - II Stralcio/A)

PRESIDENTE. Si passa al punto II dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si procede con l'esame del disegno di legge n. 1078 - II Stralcio/A "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente del consiglio. Caso di ineleggibilità", posto al numero 1). Invito i componenti la I Commissione "Affari istituzionali" a prendere posto al banco delle Commissioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ortisi per rendere la relazione al disegno di legge.

ORTISI, *presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in assenza del relatore, dichiaro di rimettermi al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VIRZÌ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRZÌ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che - mettendo da parte le cose che in qual-

che modo, nella coscienza comune, sono date per acquisite un po' da tutti - in fin dei conti sia questo il vero e naturale compimento della riforma che abbiamo inteso mettere in campo recependo la legge numero 265, se è vero come è vero, non soltanto che c'è una grande attesa da parte dei diretti interessati, ma pure che l'evolversi rapidissimo della situazione politica nazionale e regionale ha messo in evidenza fenomeni che fino a ieri apparivano inusitati, cioè la variazione del rapporto fiduciario tra amministratori attivi e amministratori passivi, tra sindaco e giunta, tra giunta e consiglio comunale. Era materia sulla quale occorreva intervenire, in qualche modo, per razionalizzare e sciogliere, per dirlo con estrema franchezza, alcuni nodi sospesi in quest'Aula da lungo tempo. Argomenti di cui tutti i deputati avevano acquisito coscienza e di cui parlavano fra di loro, ma che non erano ancora arrivati ad avere la dignità di una sfida di natura legislativa.

Credo che dobbiamo ispirarci ad un criterio di assoluto equilibrio. Quando andavamo a scuola ci hanno insegnato che in democrazia dev'esserci l'equilibrio dei poteri. Da un certo punto della storia politica italiana in poi, però, ha preso il sopravvento la logica della governabilità e del decisionismo che ha ispirato tutta una serie di leggi che hanno - mi permetto di aggiungere "giustamente" - liberato i sindaci da "lacci e lacciuoli" rendendo più praticabile il loro diretto potere esecutivo, di fronte alla ordinaria amministrazione municipale.

Tuttavia, è anche vero che non ha funzionato un sistema di contrappesi. Non è semplice nostalgia del mio vecchio ruolo di consigliere comunale che votava perfino sugli incarichi trimestrali dei medici nelle scuole. Si votava su tutto, era eccessivo, una dispersione di energie e una logorrea che finiva con il paralizzare l'attività dei consigli comunali.

Dalla legge 7 e dalla legge 42 in poi, invece, la figura del sindaco ha acquisito una nuova dignità ma hanno preso corpo anche una nuova serie di pericoli di cui tutti abbiamo preso coscienza.

Corriamo il rischio di diventare come i dittatori dello "Stato libero di bananas", che decidono di fare pubblicare le deliberazioni del municipio in lingua svedese. Abbiamo assistito ad un accorparsi degli stessi interessi parasindacali dei sindaci i quali si sono trasformati in quella po-

tente *lobby* che è diventata l'Anci, ed hanno pressato non per ottenere un riequilibrio ed una razionalizzazione del sistema, bensì per squilibrarlo sempre di più in loro favore chiedendo, ad esempio, una diminuzione dei controlli. Questo punto, in qualche modo, già discende dalla normativa nazionale: sappiamo tutti che il segretario del comune è diventato quasi un ulteriore assessore che può essere rimosso in qualsiasi momento. Non è più, come nella vecchia concezione statuale che ci caratterizzava, il notaio dello Stato, che da solo, con la sua parola autorevole, poteva bloccare i consigli comunali.

Noi riteniamo che, fermi restando alcuni punti contenuti nell'ordinamento regionale degli enti locali, i quali debbono costituire la base inossidabile della nostra discussione, sia assolutamente legittimo che ad un consiglio comunale – quasi del tutto disarmato – rimanga la prerogativa di sfiduciare il sindaco.

In questo senso, in prima Commissione – mi permetto di dire molto ragionevolmente – abbiamo temperato le due ipotesi elevando dal 60 al 65 per cento il *quorum* da raggiungere per la mozione di sfiducia al sindaco. Appare, infatti, inconcepibile che un sindaco possa continuare a governare il proprio comune nel caso in cui quattordici consiglieri comunali su venti siano contrari. È quasi passato sotto silenzio sia nella coscienza collettiva, che nella stampa il fatto che anche il consiglio comunale rappresenta pienamente un pezzo di sovranità popolare che si manifesta contestualmente al sindaco. Infatti, mi permetto di ricordare che ancora oggi, in questo clima, c'è il voto disgiunto.

È capitato a Palermo che qualcuno, pur avendo votato Forza Italia o Alleanza Nazionale per le liste consiliari, si sia espresso diversamente sul nome del sindaco. Nel segno di questo rispetto della volontà popolare, che può essere articolata e che nessuno ha il diritto di tagliare a fette, noi ci siamo permessi di proporre un emendamento, che consideriamo fondamentale – su questo desidero richiamare l'attenzione dell'Assessore Turano – e che non è né di destra né di centro né di sinistra, se è vero come è vero che queste tesi vengono sostenute, molto modestamente, dall'onorevole Virzi ma anche, contestualmente, dall'onorevole Leoluca Orlando,

sindaco di Palermo. Se il sindaco si dimette, se il sindaco muore, non ha alcun senso che decada anche il restante pezzo di sovranità popolare rappresentato dal consiglio comunale.

Mi ero permesso di dire che, quando muore la Regina d'Inghilterra, non si scioglie né la Camera dei Lords né la Camera dei Comuni.

Mi permetto di ribadire che questo ci viene ricordato anche dalla cronaca più recente. Il caso drammatico di Caltanissetta: il sindaco assassinato, a casa i consiglieri comunali.

Bisogna però tenere presente che i consiglieri rappresentano una parte di sovranità popolare che non viene meno; mi permetto di aggiungere che, fra l'altro, con le leggi numero 7 e numero 42, abbiamo diviso funzionalmente il rapporto istituzionale fra sindaco e consiglio comunale, laddove il consiglio comunale ha compiti di indirizzo generale, di natura politica e di controllo, mentre il governare spetta al sindaco ed alla giunta.

Allora, mi permetto di dire che se il sindaco scappa con una ballerina, se vince al totocalcio – questo per non citare esempi luttuosi – è giusto che il consiglio comunale resti in carica ad esercitare le sue funzioni, votando ad esempio il bilancio, le variazioni di bilancio. Ed è giusto che se ne torni a casa, invece, l'organo fiduciario del sindaco; è giusto che se ne torni a casa la sua Giunta. Il sindaco non può farsi, ad esempio, la campagna elettorale lasciando i suoi portaborse a continuare a “curare” i suoi affari in vista delle elezioni.

Non si può giocare contemporaneamente su tutti i tavoli!

E dato che abbiamo parlato di candidatura dei sindaci, vorrei ricordare come sia assolutamente indispensabile che, nel contesto di questa legge, si affronti il problema dell'ineleggibilità dei sindaci, perché non si può avere tutto e il contrario di tutto, non si può dire che è molto meglio essere sindaco che presidente degli Stati Uniti o presidente della Regione, in quanto il sindaco può avere un terzo, o un quarto mandato.

Ci dicano i sindaci che cosa vogliono fare da grandi, se vogliono fare gli amministratori per tutta la vita. Quest'Assemblea può anche ritenere che ciò sia possibile, a patto e condizione che non vi sia la commistione impura con la scalata al potere regionale.

Decidi di fare il sindaco tre, quattro volte? Benissimo! Hai scelto la tua missione nella vita, il tuo vero campo di interessi, la tua vocazione! Non deve diventare – come accadeva ai tempi della prima Repubblica – uno strumento surrettizio per dare la scalata al potere dopo avere dominato territorialmente e civilmente tutto il tessuto sociale di un comune.

Anche perché – ho sentito delle obiezioni in materia – sulla ineleggibilità dei sindaci non c'è stata alcuna frizione politica. L'emendamento – mi permetto sommamente di ricordare – è stato votato all'unanimità dalla prima Commissione "Affari istituzionali", che poi lo ha scorporato su precisa indicazione del Presidente dell'Assemblea, il quale ci ha riferito che tale materia andava inserita in separato disegno di legge che sarebbe stato votato a completamento successivamente.

E se ciò da qualcuno può essere interpretato come il tentativo di cambiare le regole del gioco mentre si gioca, la stessa interpretazione varrebbe anche per il nostro tentativo di aggiustare, mentre siamo già in campagna elettorale, le regole che determinano l'elezione del Parlamento regionale, anche se in questo momento – considerato il disegno di legge costituzionale che ci è stato fatto pervenire soltanto il 30 ottobre ed è, quindi, pubblicabile solo il 30 gennaio, pertanto deve attendere il referendum fino al 30 aprile, mentre l'Assemblea si scioglie il 9 maggio – qualunque rinvio alla riforma elettorale regionale significa spoliamento del diritto di quest'Aula di governare in materia di enti locali. Nel momento in cui dico che un sindaco di un comune superiore a 20.000 abitanti non è eleggibile, sul piano ordinamentale descrivo istituzionalmente i poteri ed i confini dei poteri del sindaco e, d'altro canto, anche nella legge nazionale numero 265 la materia dell'incompatibilità è recepita come parte integrante della legge.

E siccome in materia elettorale noi dobbiamo legiferare è questa la sede, è questa l'unica legge in cui, per motivi giuridici e per ragioni tecniche di quest'Aula, è possibile inserire una norma a cui questa Assemblea pensa da tempo e che, varata da sola, avrebbe avuto il carattere quasi di una "spedizione punitiva", di una norma *ad personam*. La stiamo inserendo nel contesto di un ripensamento generale della po-

litica degli enti locali nel momento in cui sull'altro piatto della bilancia mettiamo, come è giusto fare, un grande riconoscimento di autonomia e di dignità a tutti gli enti locali siciliani.

Auspicherei pertanto che potessimo approvare questa legge per intero e con equilibrio perché non ho alcuna fiducia, francamente, nel fatto che questa Assemblea arrivi a promulgare entro il termine utile massimo la propria legge di riforma elettorale. Io resto della mia opinione pessimistica perché non mi piace affatto l'opinione che, nonostante tutti i nostri sforzi, andremo a votare con il "tatarellum".

Se bisogna intervenire su questa materia, penso che dobbiamo farlo adesso, anche perché voglio liberarmi la coscienza, sul piano personale, non alludo a nessuno né mi permetto di chiamare in causa alcuno degli stimatissimi colleghi che rivestono la doppia funzione di sindaco e di deputato.

Credo che oggi, nel 2000, sia possibile fare bene contestualmente il sindaco e il deputato regionale ancorché in paesi vicinissimi e collegati a Palermo con "razzi" personali.

La figura del sindaco è enormemente cresciuta passando, da mero personaggio che tagliava i nastri e presenziava ad alcune cerimonie, fino a diventare sostanzialmente un impegno a tempo pieno non minimamente paragonabile a quello di deputato regionale perché incombono continuamente notevoli responsabilità sia penali che civili.

A titolo personale mi permetto di aggiungere che in questa Assemblea, da deputato regionale e sindaco, avrei pudore a votare leggi, come il recepimento della numero 265, che aumentano la mia indennità di presenza, la mia indennità di carica. E credo che, da sempre, i maestri del Partito cui aderisco ci hanno insegnato a non ricalcare certe strade della prima Repubblica laddove in Parlamento ci si vestiva da legislatori e poi si indossava la fascia tricolore nel proprio comune e si spendevano i soldi che erano stati destinati da questa Regione a quel comune.

Questo era un doppio modo di giocare; nella seconda Repubblica, questa distinzione di funzioni è assolutamente inseparabile dal concetto di una democrazia piena.

In storia tutti abbiamo studiato gli illuministi,

la separazione dei poteri, la separazione delle responsabilità, il diritto, la trasparenza. Siamo stati favorevoli ad aumentare l'indennità da corrispondere ai sindaci. Io, se fossi stato sindaco, mi sarei astenuto, mi sarei vergognato.

Abbiamo approvato regole rigidissime nei comuni per quanto riguarda i livelli di parentela quando si votino materie di edilizia prevedendo fino al quarto livello di parentela: non bisogna, infatti, votare su argomenti che ti riguardano personalmente.

Credo che quest'Aula, dopo tante vergogne siciliane, debba tracciare una linea che non sia di vendetta ma di serenità, di giustizia e di saggezza legislativa e amministrativa. Non si possono fare bene le due cose: non si può servire dio e mammona! Non si può stare nel campo dei cristiani e nel campo di Agramante; non si possono vedere da deputati regionali le Aule parlamentari invase dai propri colleghi in crisi di coscienza: ma io sono più sindaco e membro dell'ANCI o più deputato regionale che deve difendere la dignità di quest'Aula?

Allora, credo, abbiamo il dovere assoluto, oltre che il diritto pieno e totale, di legiferare su questa materia. Non ci sono né leggi né regolamenti né statuti che prevedano che noi su questa materia non si possa legiferare.

Se abbiamo un diritto ritengo che, soprattutto come Assemblea legislativa, abbiamo il dovere di esercitarlo.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo soltanto per esprimere una valutazione di carattere generale; in seguito avremo l'opportunità di intervenire e di entrare nel merito del disegno di legge quando lo affronteremo nei singoli articoli.

Il mio intervento, peraltro, sarà più breve del previsto in quanto condivido le argomentazioni esposte nell'intervento precedente dall'onorevole Virzì - almeno nella seconda parte - sul ragionare del perché quest'Assemblea si deve determinare sulla questione dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità tra la carica di deputato regionale e quella di sindaco.

Anche se siamo in ritardo, abbiamo la possibilità di farlo in quanto la legge-voto demanda ad una legge ordinaria, come quella ora in discussione e come quella che discuteremo nel mese di gennaio, anche questo punto; e lo facendo pieni poteri all'Assemblea.

Pertanto, le obiezioni mosse da alcuni deputati secondo i quali siamo ormai a ridosso delle consultazioni elettorali e pertanto non possiamo cambiare certe regole, le ritengo soltanto stucchevoli e facilmente superabili.

Detto questo, vorrei fare soltanto una rapida riflessione su un tema più generale: su come vogliamo riprendere, se vogliamo farlo, un'impostazione in parte contenuta anche in questo disegno di legge riguardante il Governo e le regole che governano, scusate il bisticcio di parole, gli enti locali e le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali.

Vorrei ricordare a tutti che questo Parlamento, ancor prima della norma nazionale approvò nel 1992 la legge numero 7 sull'elezione diretta dei sindaci, la quale aveva un'impostazione che purtroppo si è persa col tempo e che abbiamo in parte, purtroppo, cancellato con la legge numero 35, che tuttavia aveva una forte valenza.

Questo lo voglio dire perché mi auguro che siamo nelle condizioni, discutendo questo disegno di legge, di apportare alcune correzioni alla legge numero 35 e di riprendere meglio quell'impostazione che io ho condiviso e continuo a condividere e che abbiamo cercato di difendere al momento della sua approvazione. Penso, ad esempio, alla possibilità, con una norma contenuta nel disegno di legge, di conferire il terzo mandato ai sindaci, invece di riprendere l'impostazione della legge numero 7.

Mi riferisco al fatto che la legge numero 7 ha permesso una certa liberalizzazione nelle scelte da parte dei cittadini, ma anche la possibilità di eliminare una sorta di occupazione da parte di notabili, di un certo personale politico, di parlamentari. Alcuni punti di quella legge hanno permesso quella straordinaria stagione che tutta la Sicilia ha vissuto nella prima metà degli anni '90: per la prima volta i sindaci sono stati eletti direttamente dal popolo ma, più in generale, nei comuni si è affermato qualcosa di nuovo e diverso.

Inoltre la doppia scheda, ma anche la scelta

dei referendum consentivano di cambiare, di mandare a casa quel sindaco che si pensava non avesse più il consenso dei cittadini.

Vorrei ricordare che la legge numero 7, all'articolo 5, impone ai deputati regionali le norme previste dalla legislazione nazionale in materia di incompatibilità e di ineleggibilità, cioè i due mandati.

Ad un certo punto, grazie ad una maggioranza che allora governava quest'Assemblea e che in parte è la stessa che sostiene adesso il Governo, si decise di cambiare quella legge, e questo tentativo trovò una notevole sponda anche nel centrosinistra. Per chi non lo ricorda o per alcuni parlamentari che non c'erano, si formò una maggioranza schiacciante dentro questo Parlamento, che andava da Rifondazione Comunista ad Alleanza Nazionale, per modificare la legge 7. Le ragioni erano due essenzialmente, e la prima era che la legge 7 creava l'instabilità nei comuni per questo potere duale presente, sindaco e Consiglio comunale: questa era l'argomentazione principale addotta dal centrodestra. Mentre da sinistra, e anche all'interno del mio partito, c'era chi sosteneva la necessità di una ripresa della funzione dei partiti in quanto l'estraneità del sindaco, eletto in maniera libera con la doppia scheda, aveva mortificato i partiti che erano stati relegati nel solo Consiglio comunale e ai quali bisognava restituire funzionalità.

Ma il risultato è davanti agli occhi di tutti, onorevoli colleghi: vorrei ricordare, parlando di instabilità, che se sommiamo tutte le mozioni di sfiducia presentate nel resto del Paese, nelle rimanenti 19 regioni, queste sono inferiori nel numero alle mozioni di sfiducia presentate in Sicilia dopo l'approvazione della legge numero 35. Anche se il dato può essere contestato, è chiaro che il tema della instabilità non mi pare sia stato risolto con la legge 35, anzi ritengo si sia ulteriormente accentuato.

Così l'altra motivazione, addotta dalla sinistra, cioè quella di una ripresa di iniziativa dei partiti non mi pare sia stato un obiettivo raggiunto. Questi problemi di carattere profondamente politico, infatti, non li risolviamo con una norma di legge, ma solo se i partiti acquisteranno tra la società, tra la gente una funzione, un ruolo, un'iniziativa.

In conclusione, pur non entrando nel merito del singolo provvedimento, condividendo la fi-

losofia e l'impostazione della legge 7 non mi convince il terzo mandato conferito ai sindaci proprio perché condivido – ripeto – l'impostazione a non “occupare” le amministrazioni comunali, così come sono convinto che noi siamo nella piena responsabilità legittimati, anche da questo punto di vista, ad occuparci di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati, dei sindaci o di quant'altro.

Detto questo, non entrando nel merito delle argomentazioni e parlando dei soli provvedimenti contenuti nei diversi articoli vorrei dire subito che non condivido quell'articolo (ovviamente sarei per l'abrogazione) che ipotizza la mozione di sfiducia per il presidente del Consiglio comunale; in tal modo si aumenterebbe l'instabilità. In tutti questi organi istituzionali, dal Parlamento nazionale a questa Assemblea fino al Consiglio comunale, prevedere che un presidente eletto, cambiando la maggioranza, debba cambiare anch'egli, mi pare creerebbe soltanto ulteriore instabilità e confusione.

Ebbene, al di là di ciò, spero che avremo l'opportunità, ragionando anche solo sulle norme e sulle proposte contenute nel disegno di legge, di capire che abbiamo compiuto degli errori in questa legislatura mortificando e limitando gli effetti, l'impostazione e le norme contenute nella legge numero 7. Mi rendo conto che non possiamo minimamente pensare ad una riproposizione per intero della legge numero 7 del 1992, anche se so che tra quei 70 deputati di allora che modificarono la legge 7 vi sono numerosi pentiti che hanno capito l'errore fatto. Tuttavia occorre capire tutti insieme che di errore si è trattato e riprendere, per quanto sarà possibile, quell'impostazione e quella filosofia.

Spero che ciò sia possibile ragionandoci serenamente, anche se abbiamo poco tempo per farlo.

Sull'ordine dei lavori

FLERES. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, chiedo che venga data la possibilità di presentare emendamenti anche nel pomeriggio.

PRESIDENTE. Preciso che gli emendamenti potranno essere presentati entro le ore 19.00 di oggi.

**Riprende la discussione
del disegno di legge numero 1078
II Stralcio/A**

TURANO, assessore per gli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURANO, assessore per gli enti locali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge nasce dalla necessità di apportare alcuni correttivi, di cui tutti comprendiamo l'urgenza, riguardo l'elezione diretta dei sindaci e la regolamentazione della vita degli enti locali.

Vorrei a tal proposito esprimere la mia opinione facendo alcune precisazioni sia sulla legge numero 7 riguardante l'elezione diretta del sindaco che prevedeva la doppia scheda sia sulla legge numero 35 approvata all'inizio di questa legislatura dall'Assemblea regionale nel 1996. Si riscontrò, in quell'occasione, un'ampia convergenza da parte di tutti gli schieramenti politici, e questo perché ritengo e presumo che, in particolare su questo argomento, non potranno mai esistere una maggioranza ed una minoranza a confronto su un dibattito politico così interessante, anche se sterile a conseguire una riscrittura di norme essenziali per una regolamentazione degli enti locali che sia unitaria.

Ricordo che quando nel 1997 si trattò il tema della mozione di sfiducia nei riguardi del sindaco, l'Assemblea fu particolarmente attenta, tanto che si pensò di alzare la soglia di sfiducia, prevista nella vecchia legge al 50 per cento, portandola al 60 per cento. Oggi si richiede un innalzamento ulteriore della soglia al 65 per cento, e su questi temi presumo sia necessario un dibattito tra tutte le forze politiche senza pregiudizi da parte del Governo a favore dell'una o dell'altra tesi. Ci sono, inoltre, alcuni punti assolutamente indispensabili che riguardano la *election day* sui quali c'è la massima disponibilità; altri punti, invece, costituiscono oggetto

di dibattito politico e meritano il giusto approfondimento. Le posizioni di alcune forze del centrodestra e di altre del centrosinistra sono in alcuni punti convergenti, mentre in altri divergono, ma non come analisi politica del dato elettorale.

Pertanto, rappresento la disponibilità ad un confronto politico, al fine di giungere ad una soluzione sulla riscrittura di alcune norme, che comunque non hanno l'ambizione di rivisitare l'intero sistema perché l'impianto della legge vigente non va messo in discussione anche se queste piccole, poche norme correttive, troveranno – mi auguro – ampio consenso nell'Aula parlamentare.

PRESIDENTE. Non avendo alcun altro deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, essendo stati presentati emendamenti al disegno di legge, l'esame dello stesso viene rinviato ai sensi dell'articolo 112, comma 5, del Regolamento interno.

Discussione del disegno di legge «Provvedimenti urgenti a favore dei proprietari di immobili danneggiati dalla frana verificatasi nel dicembre 1996 a Marsala in località "Timpone dell'Oro"» (599 - 286 - 290 - 641/A)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si procede con l'esame del disegno di legge numeri 599 - 286 - 290 - 641/A «Provvedimenti urgenti a favore dei proprietari di immobili danneggiati dalla frana verificatasi nel dicembre 1996 a Marsala in località "Timpone dell'Oro"», posto al numero 2).

Invito i componenti la IV Commissione legislativa "Ambiente e territorio" a prendere posto al banco delle Commissioni.

In assenza del relatore, ha facoltà di parlare l'onorevole Cintola, presidente della Commissione, per svolgere la relazione.

CINTOLA, *presidente della Commissione*.
Mi rimetto al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ODDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è bisogno di molte parole per dire che l'Aula si accinge a discutere un disegno di legge che finalmente chiuderà una pagina drammatica della vita di decine di famiglie che nel 1996 videro le loro case tremare fino a subire lesioni molto serie. "Peggio di un terremoto", fu detto. A cedere furono le volte delle vecchie cave di calcarenite. Immaginatevi cosa può significare tutto ciò, anche dal punto di vista della serenità di ogni singola famiglia. Adesso finalmente si interviene per fare giustizia dopo tanti anni.

Tutti i gruppi parlamentari si sono attivati in tal senso, ed in particolare il Gruppo dei Democratici di sinistra ha presentato un disegno di legge che finalmente arriva in Aula, frutto del lavoro svolto in Commissione, direi unitario, tra maggioranza ed opposizione, in quanto evidentemente si sono comprese la portata e anche la drammaticità dell'evento.

Bisogna, da questo punto di vista, manifestare soddisfazione in quanto con 2 miliardi e mezzo di stanziamento si riesce comunque a dare serenità a decine di famiglie. Si riesce a dire a queste famiglie che esiste l'istituzione regione che si preoccupa di loro, dell'evento eccezionale che le ha colpite, mettendole, in questo modo, nelle condizioni di riparare le loro case, o addirittura di intervenire con opere di ristrutturazione e di consolidamento.

Tuttavia mi rivolgo soprattutto al Governo della Regione, e all'assessore Turano, per ricordare che rimane non finanziato uno stralcio, quello che completa l'intervento di consolidamento della località "Timpone dell'Oro", in contrada Amabilina di Marsala, un secondo stralcio da tempo presentato all'attenzione dell'Assessore alla Presidenza, che, speriamo, dovrebbe in questi giorni essere finanziato.

Ciò completerebbe un intervento che andrebbe a verificare le condizioni delle volte delle vecchie cave e soprattutto, comunque, di consolidamento di quella parte di territorio interessata da quei movimenti franosi assolutamente eccezionali e gravi.

Spero che, approfittando di questa discussione, il Governo comprenda che intervenire col secondo stralcio di quel progetto, per due miliardi circa, significa fare in modo che i cittadini di quella realtà marsalese possano guardare con maggiore fiducia a questa Assemblea che, evidentemente, ne potrà solo acquisire maggiore credibilità.

CINTOLA, *presidente della Commissione*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA, *presidente della Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge che stiamo discutendo a distanza di tre anni dalla sua presentazione va evidenziato non solo per sottolineare quanto avvenuto ma per non dimenticare che la quarta Commissione ha già esitato un disegno di legge relativo al crollo di via Pagano in Palermo. Presentatore di quel disegno di legge fu il compianto onorevole Di Martino.

Vorrei pertanto chiederle di sollecitare la competente Commissione legislativa affinché dia il parere anche su quest'ultimo disegno di legge che presenta delle affinità con quello ora in esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, informo che la Commissione Bilancio è autorizzata a riunirsi per esprimere il parere sui provvedimenti concernenti calamità naturali.

CINTOLA, *presidente della Commissione*.
La ringrazio, signor presidente, anche a nome ed in onore di una persona che non c'è più.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, prendo la parola per richiedere che un mio emendamento, concer-

nente le tematiche poste, venga inviato in Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Preciso che anche per questo disegno di legge il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 19.00.

TURANO, assessore per gli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURANO, assessore per gli enti locali. Signor Presidente, più che delle considerazioni desidero fare una precisazione. Il Governo è particolarmente lieto di poter utilizzare questo strumento legislativo per risolvere – sia pur con qualche anno di ritardo – il problema verificatosi in provincia di Trapani allorché una frana distrusse buona parte di un quartiere, ed anche per portare all'ordine del giorno dell'Aula quelle altre emergenze che sono state prospettate e che meritano tanta attenzione quanto quella che si è verificata in provincia di Trapani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, essendo stati presentati emendamenti al disegno di legge, l'esame dello stesso viene rinviato ai sensi dell'articolo 112, comma 5, del Regolamento interno.

Discussione del disegno di legge «Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive» (272/A)

PRESIDENTE. Si procede con l'esame del disegno di legge numero 272/A «Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive», posto al numero 3).

Invito i componenti la VI Commissione "Servizi sociali e sanitari" a prendere posto al banco delle Commissioni.

Onorevoli colleghi, sottolineo l'esigenza rappresentata dal Governo di prevedere, nell'ambito del presente disegno di legge, la tematica concernente il "Servizio 118".

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ricotta, per svolgere la relazione.

RICOTTA, presidente della Commissione e relatore. Mi rimetto al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARBAGALLO GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBAGALLO GIOVANNI. Signor Presidente, condivido lo spirito del relatore, della Commissione nel proporre un testo sulla tutela sanitaria delle attività sportive.

In realtà, si colma un ritardo che dura da moltissimi anni e gli incidenti che si verificano sia nella pratica di attività agonistiche sia in quelle relative alla formazione fisica capitano anche perché non c'è una copertura totale dei rischi né esiste una normativa adeguata a quella nazionale.

Nella relazione dell'onorevole Ricotta colgo una lacuna, allorché si fa riferimento al fatto che la Regione siciliana ha provveduto ad emanare solamente la circolare dell'agosto 1985. In realtà, nella Gazzetta ufficiale del 15 settembre 2000 è stato pubblicato un decreto del 12 luglio 2000 sulle norme per garantire e promuovere il miglior andamento dell'attività sportiva e dei servizi di medicina dello sport in Sicilia.

Quindi, c'è l'esigenza di contribuire al miglioramento di questo testo perché non sono previste norme per quanto riguarda l'attività sportiva dei disabili; manca un censimento dei praticanti le attività agonistiche e sportive; manca, nella commissione che esamina le autorizzazioni ai centri convenzionati di medicina dello sport ed esamina in sede di appello i giudizi sulla non idoneità all'esercizio dell'attività fisica, il rappresentante della federazione medico-sportiva che è legato al Coni; manca, ad

esempio, anche la previsione di una sanzione nei confronti dei soggetti che violano le norme sulla tutela sanitaria; infine, durante le manifestazioni sportive agonistiche non è prevista la presenza di un medico specialista.

Alla luce della superiore elencazione, mi auguro che il testo di questo disegno di legge possa essere migliorato. A tal proposito, signor Presidente, le chiedo di consentire la presentazione degli emendamenti, così come per il disegno di legge precedente, sino alle ore 19.00.

RICOTTA, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTA, presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, intervengo in quanto il governo stamattina ha presentato un emendamento che riguarda la proroga del "Servizio 118" da inserire nell'ambito di questo disegno di legge.

PEZZINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero intervenire in merito alla proposta per l'inserimento di un emendamento riguardo alla proroga del "servizio 118" nel disegno di legge riguardante la medicina dello sport.

Signor Presidente, sappiamo bene che lo schema di convenzione riguardante il "Servizio emergenza-urgenza", il cosiddetto "Servizio 118", che scade il 31 dicembre 2000, ha dato luogo a disservizi molto spesso tradottisi in incidenti assai gravi, che hanno portato all'intervento della Magistratura.

Ritengo che la Commissione debba approfondire non solo lo schema di convenzione precedente (che ha dato modo alla Croce Rossa Italiana di poter intervenire sul vasto territorio della Regione siciliana, convenzionandosi altresì con altre associazioni ed enti), ma soprattutto debba inquadrare, in maniera definitiva, il Servizio emergenza-urgenza, e quindi l'avvio su tutto il territorio regionale del "118".

Ricordo a me stesso che la Regione siciliana

finalmente si è dotata del primo Piano sanitario regionale, nel quale vengono sanciti in maniera precisa e dettagliata le funzioni e i compiti del Servizio emergenza-urgenza, che non può essere affidato, così come avviene in questo momento, solamente a uomini di buona volontà, ma con scarsa capacità professionale o comunque senza i relativi profili professionali; soprattutto nel momento in cui la Croce Rossa, per coprire il vasto territorio regionale, si affida ad altri enti o associazioni che nulla hanno a che fare con l'assistenza medica in quanto tale.

Ricordo a me stesso che i medici della guardia medica si sono formati attraverso corsi che hanno visto impegnati molti operatori della Sanità i quali adesso vedono mortificate le loro aspettative in quanto non riescono a trovare posto nel Servizio emergenza-urgenza.

Per tale motivo sono contrario ad un emendamento del Governo presentato ad un disegno di legge che comunque è estraneo al Servizio emergenza-urgenza.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non avendo alcun altro deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Essendo stati presentati emendamenti al disegno di legge, l'esame dello stesso viene rinviato ai sensi dell'articolo 112, comma 5, del Regolamento interno.

Anche per questo disegno di legge il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 19.00.

Seguito della discussione del disegno di legge «Interventi per impianti di tonnare, indennità pregresse per fermo e limitazioni delle attività di pesca nei golfi e sussidi per i familiari delle vittime di naufragi» (1081/A)

PRESIDENTE. Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge numero 1081/A «Interventi per impianti di tonnare, in-

dennità pregresse per fermo e limitazioni delle attività di pesca nei golfi e sussidi per i familiari delle vittime di naufragi», posto al numero 4).

Invito la competente Commissione legislativa «Attività produttive» a prendere posto al banco delle Commissioni.

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge, desidero fare una considerazione relativamente ad alcuni emendamenti depositati.

Quello che stiamo discutendo non è il disegno di legge di riforma della pesca, bensì interviene, limitatamente ad alcuni aspetti specifici che riguardano le tonnare, i consorzi, l'interpretazione della legge numero 33 recentemente autorizzata dall'Unione europea. Invito, pertanto, i colleghi firmatari di emendamenti sulla pesca, in particolare i colleghi Pezzino, Oddo, ed altri, di verificare la possibilità di trasferire gli emendamenti qui presentati al disegno di legge organico, e cioè al POR in regime di aiuti, evitando di sovraccaricare questo disegno di legge con interventi che potrebbero trovare la loro collocazione naturale in un disegno di legge organico che, come tutti sappiamo, è parte integrante della legge di utilizzo delle risorse del POR e di aiuti alle imprese.

Relativamente a questa seconda legge, onorevoli colleghi, non certo per limitare l'attività del Parlamento (perché non è questo il senso del mio intervento), ma solo per ricordare che il testo è stato prenegoziato in sede comunitaria, nella qualità di presidente della Commissione formulo l'auspicio che gli emendamenti tengano conto di questo passaggio e, quindi, intervengano non tanto e non solo nel regime di aiuti nei confronti dei quali abbiamo – purtroppo – vincoli che difficilmente potremo superare.

Pertanto, l'invito-preghiera che mi permetto di formulare è che non ci sia una corsa all'emendamento o al subemendamento non rispettoso di questi aspetti. Il Parlamento è so-

vrano, i colleghi hanno pieno titolo nel formulare emendamenti, ma vorrei che si tenesse conto di questi vincoli comunitari; altrimenti, dovremmo ricominciare da capo. Se procedessimo come ieri sera, signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troveremmo in grosso imbarazzo. Quindi, è opportuno che ognuno di noi usi una sorta di filtro personale per evitare che si arrivi ad un sovraccarico di emendamenti che rischierebbe di provocare qualche disagio non solo per l'esame degli stessi, ma anche relativamente ai nostri rapporti con l'Unione europea.

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

«Articolo 1

1. Per esaurire le richieste rimaste inevase relative all'anno 1990 di contributi per gli investimenti previsti dall'articolo 12 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 970 milioni.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1016, del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000».

ODDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 1990 assessore regionale per la cooperazione e la pesca fu l'onorevole Gianni Parisi, il quale, debbo dire – almeno questo è il mio giudizio, non vorrei impegnare e coinvolgere altri se non il gruppo DS –, ha governato con capacità e con estrema attenzione le problematiche siciliane anche per quanto concerne il settore delle tonnare. Ed ha effettivamente innovato, dal punto di vista dello snellimento delle procedure, del controllo degli atti e di tutto ciò, insomma, che permetteva alle poche aziende che ancora oggi operano nel campo della pesca del tonno di sentirsi, comunque, tranquille e fiduciose nel fatto che la Regione guardava con attenzione e con interesse a tale tipo di attività.

Quest'articolo sostanzialmente, in linea di massima, potrebbe anche considerarsi di riparazione a quelle condizioni che allora si determinarono e che non hanno permesso ad alcuno – io direi per la verità a qualcuno, senza che ci scandalizziamo – di accedere ai contributi previsti dalla legge numero 26 del 1987.

Signor Presidente, vorrei sottolineare, comunque, rivolgendomi soprattutto al Governo, un aspetto. In linea di massima capisco e comprendo lo spirito dell'articolo 1 – abbiamo avuto anche modo di discuterne in terza Commissione – ma vorrei raccomandare al Governo, da questo punto di vista, di fare uno sforzo per guardare con attenzione anche alla fase di preistruttoria, cioè quella in cui si predispongono gli atti per il finanziamento, per il contributo. È infatti ovvio che, se allora l'assessore Parisi ha ritenuto di non disporre il contributo, una verifica sulla procedura di rendicontazione debba essere fatta.

Poiché è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, coloro che hanno un diritto preciso, sancito da una legge, è giusto che vengano indennizzati (in questo caso si tratta evidentemente di uno specifico contributo).

Mi sento di fare questa sottolineatura perché conosco la questione, so bene che si tratta di un'azienda che opera ormai nelle poche tonnare che sono rimaste in Sicilia, in provincia di Trapani in particolar modo. Credo comunque che sia necessaria l'accortezza e la correttezza di questo Governo, fino a prova contraria, per ben adempiere a quanto prescrive l'articolo 1.

Signor Presidente, vorrei approfittare di quanto detto dall'onorevole Fleres per manifestare una mia perplessità.

Comprendo benissimo quello che il presidente della Commissione, onorevole Fleres, ha detto, capisco l'assoluta inopportunità di inserire in questo testo attraverso la presentazione di emendamenti chissà quante altre questioni; ciò, evidentemente, fa i conti con l'esigenza dell'Aula di velocizzare e di rendere più produttivi i lavori parlamentari.

Tuttavia mi pongo e pongo ancora una volta un problema al Governo della Regione, molto attento alle tematiche riguardanti la pesca: per quanto concerne il fermo tecnico per il 2000, al di fuori delle soluzioni che possiamo trovare nell'ambito del disegno di legge cosiddetto

“POR”, non si capisce perché non venga inserito in questo testo un articolo che preveda la spesa e, quindi, anche una precisa disposizione finanziaria.

Non possiamo dire che regolamentiamo il fermo tecnico per il 2000 nel POR perché sappiamo che non è così. Lo possiamo regolamentare dal punto di vista del periodo, dei famosi 45 giorni, cioè partendo dagli articoli 1 e 2 della legge numero 26.

Però è ovvio che non parliamo del disegno di legge POR di spesa. Vorrei capire, e chiedo al Governo, perché non si sia attivato invece per fare avere ai marittimi, agli armatori, il contributo del fermo tecnico per il 2000. Nel corso di questi due anni, soprattutto nel momento in cui il centrosinistra è stato al governo con l'onorevole Capodicasa, sono state erogate le provvidenze previste dalla legge numero 26; perché anche per quest'anno non si fa lo stesso?

Vorrei capire perché il Governo non avverte la necessità, essendoci peraltro le somme disponibili nel bilancio corrente, quindi somme che possono essere impegnate, di formulare un articolo specifico affinché anche per il 2000 i marittimi e gli armatori abbiano a percepire il contributo del cosiddetto fermo tecnico.

Spero, per quanto detto, che l'onorevole Fleres comprenda che l'unico mio emendamento riguarda proprio questo aspetto. Non possiamo, infatti, dire che il settore della pesca è in crisi ma poi non fare fronte agli impegni assunti dal punto di vista politico, sia in Commissione sia nei riguardi delle delegazioni del settore.

Non possiamo dire che siamo impegnati e siamo pronti per agire su questo fronte, sull'altro fronte e sull'altro ancora e poi non riuscire a produrre niente se non il conguaglio contenuto in questo testo per il 1995 e il 1996, previsione a mio parere irrisoria rispetto alle esigenze attuali e alla crisi che il settore della pesca attraversa.

Su alcune questioni (la legge numero 33 del 1998, articoli 1 e 2) che riguardavano anche il fermo tecnico per il 2000, avevamo dato la nostra disponibilità, in un clima che si potrebbe definire serio e di partecipazione, a momenti di discussione e di approfondimento per cercare le opportune soluzioni, e avevamo anche assunto impegni in maniera unitaria.

Credo sia necessario adesso, considerato che questo disegno di legge ne dà la possibilità, discutere invece cosa ha fatto il Governo: mi pare niente o poco più di niente.

Non solo: non viene previsto, addirittura, un articolo che riguardasse il fermo tecnico per il 2000 impegnando, evidentemente, una somma precisa.

Mi pare che dobbiamo assolutamente trovare il modo per discutere su questo. E non credo che il momento adatto sarà quello in cui discuteremo del POR, anche se quest'ultimo sarà un fatto importante, in cui dobbiamo affrontare e confrontare le tematiche che ho enunciato. È ovvio infatti – e lo sappiamo tutti – che lì dentro c'è un lavoro, mi permetto dire, discreto che riguarda anche il settore della pesca, ma sappiamo pure che quel testo non prevede spesa, perché tutto è demandato ai programmi specifici dell'Unione Europea e, quindi, agli interventi specifici nei vari settori. Sappiamo tutti che se perdiamo l'occasione di prevedere con una norma specifica anche il fermo tecnico per il 2000, non andremo realmente incontro alle esigenze di un settore sempre più in crisi che aspetta risposte concrete, e non solo atti di impegno.

Concludo, signor Presidente, con l'auspicio che il Governo comprenda le ragioni che ho qui esposto e decida, prima ancora di passare all'articolo 2 successivo, di dare effettivamente copertura al fermo tecnico per il 2000.

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per tranquillizzare l'onorevole Oddo relativamente all'aspetto legato al fermo tecnico.

La terza Commissione presenterà un emendamento, anche in questo caso, al disegno di legge cosiddetto POR, perché la misura relativa è contenuta, appunto, nel disegno di legge generale.

L'unico aspetto che va preso in considerazione è quello riguardante l'effettuazione di 45 giorni continuativi non solo nell'anno solare in

corso, cosa che non potrebbe più accadere, bensì anche nei primi mesi dell'anno successivo.

In tal senso è già stato depositato un emendamento che dovrebbe risolvere il problema. Pertanto, prego l'onorevole Oddo di ritirare il suo emendamento con l'assicurazione, da parte del Presidente della Commissione, che il problema da lui sollevato trova risposta in quell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

«Articolo 2

1. Alle imprese di pesca che hanno beneficiato per gli anni 1996 e 1997 dell'indennità per il fermo dell'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, e alle quali, in base a quanto disposto dal decreto assessoriale 11 giugno 1997, è stato erogato un importo minore di quello dovuto e corrisposto, su richiesta degli interessati e nei limiti delle disponibilità di bilancio, il relativo conguaglio.

2. In dipendenza di quanto disposto dal comma 1 alle imprese beneficiarie del contributo *una tantum* previsto dagli articoli 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30, e dall'articolo 2 della legge regionale n. 28 settembre 1999, n. 24 per le limitazioni delle attività di pesca nei golfi, alle quali è stato erogato un importo minore di quello dovuto, è corrisposto il relativo conguaglio, su richiesta degli interessati e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 2001, la spesa di lire 2.500 milioni, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana per il medesimo esercizio finanziario - cod. 1001 (01.08.02)».

ODDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODDO. Signor Presidente, approfitto per rispondere alla richiesta dell'onorevole Fleres: dico con molta schiettezza che, se nell'emendamento presentato al disegno di legge POR la questione del fermo tecnico per il 2000 trovasse una soluzione, sarei pronto a ritirare il mio, indipendentemente dalle decisioni che poi assumerà la Presidenza.

Ma, come sappiamo, quell'emendamento di per sé non prevede spesa e, a parte il voler disciplinare e trovare una soluzione per il periodo di interruzione, non mi pare che affronti e risolva il problema del fermo tecnico per il 2000.

Cosa intendo con "fermo tecnico per il 2000"? Nel bilancio corrente c'è una somma disponibile, la si impegni e si faccia in modo di trovare una soluzione rispetto a quanto detto dall'onorevole Fleres. Il Governo in sede di discussione dell'articolo 2 individui una immediata disponibilità, e chiedi quindi una sospensione dei lavori d'Aula per dare copertura finanziaria all'emendamento da me presentato, insieme ad altri colleghi, che permette, per l'anno 2000, l'erogazione del contributo per il fermo tecnico come è stato fatto negli anni passati.

PRESIDENTE. Onorevole Fleres, dovrebbe fare una specificazione perché non vorrei che si creasse confusione sull'argomento.

Il disegno di legge "POR", onorevole Oddo, autorizza la effettuazione del riposo biologico e ne disciplina le modalità. Secondo quanto prescritto in quel disegno di legge, con un successivo provvedimento amministrativo può essere autorizzato il riposo biologico; la copertura finanziaria prevista nel bilancio assicurerà l'esecutività dell'atto amministrativo: questa è la procedura che viene fissata dal POR. Anche noi abbiamo la sua stessa preoccupazione evidentemente, ma se ciò viene precisato - e nel POR si può inserire un comma che disciplini questo aspetto in cui si dica che "con successivo provvedimento l'assessore procederà..." - ciò potrà essere disciplinato. Spero di essere stato chiaro.

Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

«Articolo 3

1. Per il funzionamento dei consorzi di ripopolamento ittico, di cui alla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso per l'anno 2000 un contributo di lire 200 milioni per ciascun consorzio.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del codice 1003 del capitolo 21257 del bilancio della Regione per il medesimo esercizio finanziario.

3. Nelle more delle designazioni dei rappresentanti da parte di tutti gli enti consorziati e degli altri rappresentanti previsti dalla vigente normativa, gli organi statutari dei consorzi di cui al comma 1 possono comunque essere costituiti a condizione che sia stata designata la maggioranza dei predetti rappresentanti degli enti consorziati. Le nomine di competenza regionale sono effettuate in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli organi di amministrazione straordinaria dei consorzi sono autorizzati a promuovere iniziative divulgative in materia di pesca nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente».

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

«Articolo 4

1. I sussidi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, si applicano

dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 agosto 1990, n. 16.

2. Per le finalità degli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 300 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del codice 1003 del capitolo 21257 del bilancio della Regione per il medesimo esercizio finanziario».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dalla Commissione:

emendamento 4.1:

«All'articolo 1 comma 4 della L.R. 33/98, dopo le parole "degli stessi" sono aggiunte le seguenti: "o delle imprese di pesca interessate, che indicano il numero di giornate in cui si è verificato l'evento"»;

Alla fine del comma 4 dell'articolo 1 della L.R. 33/98, è aggiunto il seguente comma 46 bis: "L'indennità di cui al presente articolo è commisurata in un massimo di 45 giorni, sia per i componenti degli equipaggi, sia per le relative imprese di pesca interessate"»;

emendamento 4.1.1:

«Il 2° comma dell'emendamento 4.1. è sostituito dal seguente:

"L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta sulla base della documentazione presentata dalle imprese di pesca attestanti il danno effettivamente subito sia alle imbarcazioni ed alle attrezzature sia al pescato"»;

– dall'onorevole Capodicasa:

emendamento 4.1.2:

«Aggiungere il seguente comma:

"I benefici di cui alla presente legge non si applicano in favore delle imprese esercenti attività di pesca mediterranea ed oceanica"».

FLERES, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES, presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il subemendamento 4.1.1 della Commissione riscrive il comma due dell'emendamento 4.1. Questo perché, come dicevo inizialmente, l'Unione Europea ha sbloccato il regime di aiuti riguardante le calamità ed è emerso con chiarezza un dato nel corso degli incontri con la rappresentanza dell'Unione Europea: non è possibile erogare somme forfettarie o che non siano commisurate esattamente al danno dovuto alla minore produzione o al danno subito dalle attrezzature di pesca e dai natanti.

Pertanto, dovremmo leggere l'emendamento 4.1 insieme al subemendamento 4.1.1, che sostituisce il comma due precisando che l'indennità relativa è corrisposta sulla base della documentazione presentata dalle imprese di pesca, attestante il danno effettivamente subito sia dalle imbarcazioni, sia dalle attrezzature, sia dal pescato. Ciò è in linea con le indicazioni comunitarie e rende sicuramente più semplice l'erogazione delle somme in quanto si affida alla documentazione presentata dalle imprese.

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho presentato il subemendamento 4.1.2 perché lo ritengo in coerenza con lo spirito della legge numero 33 del 1998, laddove si dice che l'assessore regionale per la cooperazione è autorizzato ad erogare alle imprese di pesca indennità commisurate ai periodi per i quali risulta accertata la riduzione dell'attività di pesca per calamità naturali o altre cause. Successivamente, al comma 4 si prevede che l'assessore procede alla suddetta erogazione sentiti i prefetti o le autorità marittime delle province interessate, ovvero a seguito di segnalazioni degli stessi e previo parere etc.

Mi pare chiaro che, da come recita l'articolo 1 della legge numero 33, risulti impossibile certificare la calamità naturale e la perdita conseguente per quelle attività di pesca che si svolgono fuori dal territorio della nostra Regione.

La pesca oceanica è una di queste, così come la pesca mediterranea che – come si sa – si spinge fino alle coste della Turchia.

Cos'è che certifica che un'impresa di pesca, che pratica l'attività di pesca denominata oceanica, cioè svolgentesi nell'Oceano Atlantico, ha subito danni conseguenti a calamità naturali o altre cause?

L'assessore per la pesca, che oggi non è presente ai lavori d'Aula, aveva ipotizzato un emendamento che disciplina l'erogazione dei contributi in conseguenza delle segnalazioni già pervenute dalle prefetture o dalle capitanerie.

Signor Presidente, risulta che i prefetti e le capitanerie hanno dichiarato che, in un dato periodo dell'anno in corso, sono intervenuti nelle acque interne della nostra Regione fenomeni di marrobbio, e quindi segnalano una riduzione dell'attività di pesca e un'eventuale calamità.

Credo che nessun prefetto, nessuna autorità potrà mai certificare che sulle coste, ad esempio, della Costa d'Avorio è intervenuto un fenomeno di marrobbio o di calamità naturale, e pertanto l'impresa esercente attività di pesca denominata oceanica o quella denominata mediterranea lungo le coste della Siria o del Libano o della Turchia, non potrà ottenere alcuna certificazione.

Ecco allora il motivo per cui ho pensato di introdurre questa limitazione, che ovviamente è legata alla possibilità che l'articolo venga utilizzato nella maniera più propria.

L'onorevole Fleres potrebbe rispondermi che nel suo emendamento, il 4.1, è previsto che la calamità naturale venga dichiarata dagli stessi, intesi oltre che come autorità anche come imprese di pesca.

Non so se la Comunità europea potrà mai accettare questa facoltà che estende, come si può capire, a dismisura i limiti imposti dalla legge numero 33, consentendo alle imprese di pesca di certificare esse stesse la calamità naturale, non il danno ricevuto; il che è già un problema.

Ho visto che l'onorevole Fleres ha presentato un ulteriore subemendamento, complicando ulteriormente le cose, perché è l'impresa che deve certificare la riduzione del pescato. Posso comprendere il danno all'imbarcazione o quello alle attrezzature, ma la riduzione del pescato non ca-

pisco come si possa certificare. O meglio – lo dico con chiarezza – ritengo che attraverso questa via si possano fare tanti imbrogli, perché basterebbe non andare al mercato ittico e immettere sul mercato libero, chiamiamolo così, il pescato ottenendo così una riduzione dello stesso, certificato o certificabile, che ovviamente lascia aperte tante perplessità.

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. Onorevole Capodicasa, alle imprese di pesca conviene vendere il pescato. Non conviene avere l'indennità che, come lei ha visto, è assolutamente irrisoria. Pertanto questa impostazione, se sul piano ipotetico può essere convincente, non lo è nella realtà, perché farebbe un danno alle stesse imprese.

CAPODICASA. Onorevole Fleres, non sto sostenendo che le imprese di pesca ridurrebbero volontariamente il pescato. Potranno benissimo avere una pesca redditizia e non immetterla nel mercato secondo i canali ufficiali.

Lei sa bene che questo già oggi avviene; non è un'illusione.

Pertanto, se noi dobbiamo legiferare in modo tale da rendere certo il risultato del nostro lavoro ed evitare che si sollevino, come più volte è avvenuto, immeritatamente e ingiustamente, tante obiezioni e tanti sospetti sui contributi che vengono erogati alle marinerie per il fermo biologico, precedente o per il fermo tecnico oggi, credo che dobbiamo farlo dando alla nostra attività legiferante riferimenti certi che impediscano o che, comunque, non incentivino o addirittura favoriscano o in ogni caso finiscano per consigliare l'eventuale aggiramento delle norme di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Capodicasa, in almeno due passaggi delle sue dichiarazioni lei suscita preoccupazioni, devo dire, e impongono alla Presidenza di intervenire, perché nel suo intervento ha detto che si potrebbero avallare degli imbrogli. Si immagini se la Presidenza può consentire di legiferare avallando degli imbrogli!

CAPODICASA. La Presidenza non c'entra niente; è il Parlamento!

PRESIDENTE. No, ma intanto è stato detto. E allora mi permetta alcune considerazioni.

Onorevoli colleghi, una nave non circola liberamente come se fosse un pedone. Una nave ha regole ben precise per potersi muovere, per uscire dal porto e rientrarvi. Non può entrare e uscire quando vuole.

C'è un'autorità marittima che controlla il suo operato e anche quello del suo comandante. Una nave, per esempio, ha una sorta di libro che si chiama giornale di bordo, nel quale vengono trascritti tutti i suoi movimenti.

Una nave, quando rientra nel porto, comunica alla Capitaneria di Porto di essere rientrata e ne comunica altresì la motivazione.

È chiaro che la legge numero 33 del 1988 parla sia di calamità naturali che di altre cause. Non c'è dubbio che sono state individuate pure altre cause: è noto a tutti, ad esempio, il fatto che è venuto a mancare il gasolio a causa dello sciopero degli autotrasportatori e le navi sono state costrette a bloccarsi. Questo è risaputo!

Le Prefetture che hanno potuto mandare le comunicazioni lo hanno fatto ma certamente non c'è Prefettura che non possa certificare che c'è stato un fermo totale della flotta peschereccia in Sicilia, sia riguardo alla piccola pesca che la pesca mediterranea e la pesca oceanica. Non è che la pesca mediterranea individua, per esempio, come beneficiari alcuni natanti che si trovano a Biserta e non sono rientrati; ma non c'è dubbio che gli esercenti la pesca mediterranea hanno incontrato le stesse difficoltà della piccola pesca per quanto riguarda il gasolio, o per quanto riguarda la mucillagine e le calamità naturali. Hanno certificato loro stessi, con proprie dichiarazioni; perché non c'è altro modo per giustificarlo.

Una cosa è certa: chi dichiara di avere ricevuto dei danni per la presenza di mucillagine, se ne assume piena responsabilità, e il natante che ha dichiarato quella situazione è rientrato in porto. Quindi, non è che ha dichiarato quella situazione ed è rimasto in pesca. Il danno subito, evidentemente, c'è; è collegato alla duplice vicenda della presenza della mucillagine e del fermo tecnico obbligato, dovuto alla carenza di gasolio per le note vicende che conosciamo.

Ci troviamo, dunque, in presenza di una fattispecie già individuata dalla stessa legge numero 33. Pertanto, lei rimanga dell'idea che vuole, questa però è l'interpretazione che dà la Presidenza, essendo stato il sottoscritto tra coloro i quali hanno contribuito all'elaborazione della legge numero 33 del 1998.

FLERES, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES, presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, intervengo per dire che condivido le sue parole, ma anche per aggiungere altri elementi. Una nave, a mio avviso, che non ha problemi di approvvigionamento di gasolio, si può pure permettere il lusso di stare in mare anche quando non pesca o quando la pesca non è sufficientemente adeguata ai redditi che devono essere prodotti.

Una nave che ha problemi di approvvigionamento di gasolio, non di costo di gasolio – cosa che non verrebbe ammessa dalla Unione Europea perché diventerebbe un aiuto di gestione – non può permettersi di stare in mare consumando carburante in maniera assolutamente improduttiva in quanto, anziché pescare pesci, pesca mucillagine.

Pertanto, onorevole Capodicasa, la inviterei a leggere il successivo disegno di legge, quello che riguarda l'agricoltura, dove c'è un sistema che deriva proprio dai danni provocati dagli scioperi degli autotrasportatori.

Lei sa che l'Unione Europea ragiona in maniera molto simile, in agricoltura e nella pesca; e ammette, come causa di mancata produzione, o comunque di mancata redditività di un'attività, gli scioperi.

Nel caso specifico la riduzione del gasolio è dovuta agli scioperi degli autotrasportatori, che non hanno rifornito i distributori di carburante limitandone così il reperimento.

Inoltre, onorevole Capodicasa, il problema di fondo è uno: noi pensiamo ad un'indennità che sia sostitutiva del reddito commettendo un errore logico. Il reddito nel settore della pesca non è compensativo rispetto all'indennità prevista, perché il reddito prodotto da un'impresa di

pesca in attività è di gran lunga superiore al compenso che si viene a determinare per limitare il danno provocato da fenomeni di siffatta natura.

Dunque, è impensabile, anche per la mente criminale più sopraffina, ridurre la vendita del pescato ritenendo di essere sufficientemente indennizzato da una somma che, rispetto al reddito delle imprese di pesca, le assicuro, è assolutamente marginale e residuale.

Perché, invece, abbiamo presentato gli emendamenti 4.1 e il successivo 4.1.1? Per semplificare la procedura, per renderla immediata; e da questo punto di vista l'Unione Europea non ha nulla da dire, perché è la Regione che stabilisce le modalità attraverso cui accertare il danno e liquidare le relative somme.

Quindi, da questo punto di vista, onorevole Capodicasa, mi sento assolutamente sereno, salvo dover sforzare la mia memoria fino ad arrivare a Mosé e alla tavola dei dieci comandamenti, dove si prevedeva che non bisognava rubare, non bisognava ammazzare e quant'altro.

Purtroppo, siamo nel 2000 e si continua ad ammazzare e a rubare. Ma ciò al di là delle leggi approvate da questo Parlamento o più autorevolmente dal Padreterno, perché nell'uno e nell'altro caso la violazione non attiene certamente a chi predispone le norme ma a chi ha una cultura incline al crimine, che certamente non può essere la nostra.

PRESIDENTE. Onorevole Capodicasa, lei insiste sull'emendamento?

CAPODICASA. Insisto.

PRESIDENTE. L'importante è che lei abbia avvistato qual è la portata dell'argomento. Onorevoli colleghi, pongo in votazione l'emendamento 4.1.

Onorevole Capodicasa, con l'emendamento 4.1.2 comunque non intende precludere l'emendamento 4.1.1?

CAPODICASA. Deve essere chiaro che il mio emendamento è riferito solo ai benefici della legge numero 33 del 1998.

Ho già spiegato che questa formulazione, a differenza di quanto sostiene l'onorevole Fleres,

non è conforme ai dettami della Comunità Europea.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che in caso di approvazione dell'emendamento 4.1.2 è precluso l'emendamento 4.1.1 della Commissione. Onorevole Fleres, lei valuta la possibilità che sia approvato l'emendamento Capodicasa?

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento 4.1.2.

PRESIDENTE. Non è questo il problema, sono due filosofie diverse.

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. No, l'emendamento della Commissione 4.1 ed il subemendamento 4.1.1 prevedono genericamente le imprese di pesca che subiscono danni specificando in che modo vanno corrisposte le relative indennità.

Quello dell'onorevole Capodicasa limita il risarcimento del danno solamente ad alcune imprese, che sono le piccole imprese di pesca, e non a quelle che fanno pesca mediterranea o pesca oceanica.

Mi permetto di dire, onorevole Capodicasa, che quando c'è una bufera, quando c'è un tifone, quando ci sono fenomeni biologici come ad esempio le petroliere che scaricano petrolio in mare, ciò accade nel Mediterraneo come nell'oceano, ed accade sotto costa come altrove.

CAPODICASA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, non vedo nulla di drammatico; era solo per porre, a mio avviso, dei giusti paletti nell'applicazione dell'articolo 1 della legge numero 33. Il mio emendamento non intacca la filosofia alla base dell'articolo e nemmeno mette in discussione l'emendamento dell'onorevole Fleres, il 4.1.1, anche se non sono convinto del suo contenuto, perché riguarda il modo in cui viene certificato il danno.

L'onorevole Fleres, è convinto che è in linea con le indicazioni della Comunità Europea, io sono convinto esattamente del contrario. Però non è questo il problema, perché una modalità di certificazione del danno dev'essere individuata, e l'onorevole Fleres lo fa; il mio emendamento pone invece delle limitazioni di carattere generale all'intero articolo.

ODDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODDO. Signor Presidente, ritengo ci sia un punto sul quale bisogna fare una precisazione: il comma 2 dell'articolo 1 della legge 33 recita: "Per i predetti eventi l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione dell'attività di pesca un'indennità giornaliera rivalutabile pari a lire 60.000".

È ovvio che la questione riguarda sia i marittimi sia gli armatori. Se la limitiamo, escludendo la pesca costiera, e non la applichiamo per quanto concerne le attività di pesca mediterranea ed oceanica, credo che tutto sommato facciamo una cosa sbagliata.

Invito la Presidenza a voler approfondire l'argomento, e pertanto chiedo una breve sospensione dei lavori d'Aula.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa per cinque minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 13.20,
è ripresa alle ore 13.36)*

La seduta è ripresa.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente subemendamento:
emendamento 4.1.1 bis:

"La presente disposizione è valida per gli anni 2000/2001.

Per gli anni successivi l'assessore provvederà a disciplinare le modalità di erogazione dell'indennità con proprio decreto, sentito il parere della Commissione competente".

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono dell'avviso che l'emendamento, che adesso l'onorevole Fleres ha presentato a nome della Commissione, avrebbe potuto essere applicato anche per l'anno 2000-2001, nel senso che, a mio parere, la legge numero 33, negli articoli 1 e 2, poteva trovare applicazione attraverso un atto amministrativo: un decreto dell'assessore per la cooperazione e la pesca. La legge 33, infatti, disciplina già la materia, occorre solo attuarla attraverso un atto positivo da parte dell'assessore.

Il fatto che si reintervenga con norma di legge, a mio parere, complica le cose, rischia persino di far andare per le lunghe tutta la procedura, che invece avrebbe potuto essere molto semplice.

Quest'Aula, qualche giorno addietro, ha approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo della Regione, e per esso l'assessore per la cooperazione, ad emanare un decreto attuativo della legge 33. Il Governo allora si dichiarò favorevole; ragione per cui fino a quel momento non erano insorti ripensamenti che hanno poi indotto il Governo a ripresentarsi in Aula per chiedere un supporto con norma di legge.

Dopo questa premessa, per trovare un modo che ci consenta di superare l'impasse, considerato che l'emendamento della Commissione limita gli effetti della norma in esame al biennio 2000-2001, ritiro il mio emendamento, pur rimanendo convinto della sua efficacia. E non mancherò di ripresentarlo, se mi sarà offerta l'occasione, perché credo che la materia riguardi la prossima Assemblea regionale siciliana, affinché venga approvato anche l'eventuale decreto con una disciplina più rigorosa.

Non dico che bisogna escludere per forza i natanti e le imprese di pesca che operano l'attività di pesca oceanica e mediterranea ma sono convinto che i contributi vanno erogati a chi ne ha effettivamente diritto; e perché si accerti l'effettivo diritto, occorre che la certificazione sia rilasciata da autorità competenti.

Pertanto ritengo che quell'emendamento con-

tinua a mantenere la sua validità; nello stesso tempo però dichiaro di ritirarlo dopo la presentazione dell'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'emendamento 4.1.1 bis. Il parere del Governo?

TURANO, *assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 4.1.1, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 4.1. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione, l'articolo 4 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 5.
Ne do lettura:

«Articolo 5

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti articoli:

– dall'onorevole Pezzino:

emendamento 4.2:

«1. Le misure dell'accompagnamento sociale previste dalla legge 164/98 e successive modifiche ed integrazioni, per il caso di sequestro di barche su sentenza di sequestro definitivo, si applica alle barche iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia»;

emendamento 4.3:

«L'Assessore inoltre eroga contributi per la formazione professionale, ai Compartimenti marittimi siciliani, al fine di organizzare corsi per ottenere la qualifica di:

- a) marinaio autorizzato alla pesca;
- b) meccanico navale di II classe.

I compartimenti marittimi siciliani, al fine dell'espletamento dei corsi, avranno la possibilità di delegare gli uffici marittimi dipendenti (circondariale, delegazione, locale)»;

emendamento 4.4:

«La concessione dei benefici previsti dalla presente legge deve intendersi autorizzata anche nei confronti dei soggetti che avevano presentato istanza di richiesta del contributo a fondo perduto a sensi della legge regionale 27/05/1987 n. 26, art. 3 e che non sono stati ammessi per la non osservanza delle norme contenute nella predetta legge, a condizioni che i natanti alla data di entrata in vigore della presente legge siano iscritti nei compartimenti marittimi della Regione siciliana»;

emendamento 4.5:

«Al fine di procedere al rinnovamento del naviglio siciliano e dell'adeguamento dei natanti adibiti alla pesca costiera e ravvicinata aggiungere alla pesca locale costiera e ravvicinata»;

emendamento 4.6:

«Le misure dell'accompagnamento sociale previste dalla legge n. 164/98 per il caso di interruzioni tecniche della pesca si applicano alle unità di pesca iscritte nei compartimenti marit-

timi della Sicilia con riferimento al D.M. 26/07/1995 pubblicato sulla GURI il 31/08/1995 ed in riferimento alla normativa europea nelle seguenti modalità:

a) lire 3 milioni per le unità fino a 10 GT (grosse tonnellerie), attualmente fino a 10 TSL (tonnellata stazza lorda);

b) lire 6 milioni per le unità da 10,1 a 50 GT, attualmente da 10,1 a 50 TSL

c) lire 11 milioni per le unità oltre 50 GT attualmente oltre 50 TSL»;

emendamento 4.7:

«L'Assessore è autorizzato, altresì, a concedere aiuti economici per la trasformazione, la riparazione, la manutenzione, il rimessaggio ed il miglioramento di scafi da pesca già esistenti e per la sostituzione di apparati motore su scafi da pesca in esercizio, indipendentemente dal tonnellaggio.

I predetti scafi devono essere iscritti da almeno un anno, prima della presentazione della domanda, nei compartimenti marittimi siciliani»;

– dagli onorevoli Battaglia ed altri:

emendamento 4.8:

«Dopo il comma due aggiungere:

“3. Nell'ipotesi di cui al 3° comma dell'articolo 3 della L.R. 28-9-99 n. 24, in alternativa alle provvidenze indicate, può essere concesso un contributo non superiore all'80% delle spese sostenute, debitamente documentate per la ricostruzione del natante o l'acquisto di un natante equivalente a quello danneggiato”»;

– dal Governo:

emendamento 4.9:

«1. Per l'evento calamitoso derivante dal fenomeno del “marrobbio”, verificatosi nel corso dell'anno 1999, l'Assessore regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca è autorizzato ad erogare la spesa per i benefici di cui agli articoli 1 e 2 della L.r. 9.12.1998, n. 33, con le somme previste per il presente articolo.

2. A causa delle avversità di natura tecnico-

biologiche verificatesi nell'anno 2000 che hanno comportato una riduzione dell'attività di pesca, l'Assessore regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca è autorizzato ad erogare, ai sensi della L.r. 33/98, ai componenti gli equipaggi dei natanti iscritti nei compartimenti marittimi siciliani che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative nell'anno, una indennità pari a quanto previsto dall'art. 2 della sopracitata legge.

3. Analogamente l'Assessore regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca è autorizzato ad erogare, alle imprese di pesca che hanno esercitato l'attività con natanti iscritti nei compartimenti marittimi siciliani e che risultino in armamento per almeno 181 giorni, un contributo pari ad un periodo forfetario di 45 giorni, da corrispondere con le modalità di cui alla tabella 2 dell'allegato IV al Regolamento CE n. 3699/93.

4. Gli eventuali giorni di assenza per malattia ed infortunio dei componenti gli equipaggi dei natanti, possono essere computati al fine del raggiungimento dei 181 giorni di attività. Le cause di forza maggiore invece possono essere computate sino ad un massimo di 20 giorni. All'individuazione delle predette cause si provvederà con successivo decreto dell'Assessore per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di L. 80.000.000.000 (ottantamiliardi) cui si farà fronte con lo stanziamento previsto sul capitolo 35663 per L. 60.000.000.000 e sul capitolo 35664 per L. 20.000.000.000 del Bilancio della Regione per l'anno 2000, in attuazione dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 9.12.1998, n. 33. Le somme saranno trasferite, per il pagamento agli aventi diritto, alle competenti Camere di Commercio con le modalità di cui all'art. 18 lett. g) della L.r. 4.04.95, n. 29 e del comma 6 art. 27 della L.r. 27.04.99, n. 10».

Onorevole Battaglia, non mi pronunzio sulla proponibilità del suo emendamento, il 4.8, però, siccome non ne comprendiamo bene il significato, non è chiaro se può essere inserito in questo disegno di legge o se va trasferito al POR.

BATTAGLIA. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Presidente della Commissione, non ho dubbi sul fatto che l'emendamento vada inserito in questo testo, che nulla ha a che vedere con il POR.

Spiego di cosa si tratta: con il comma tre dell'articolo 3 della legge numero 24 del 1999, una delle tante leggi sulla pesca, abbiamo stabilito, con una interpretazione autentica, che i provvedimenti indicati all'articolo 1 della legge numero 33 possono essere estesi altresì a coloro che hanno subito danni nell'esercizio delle attività di pesca a seguito di fatti dolosi, non solo di fatti legati a calamità naturali in senso stretto.

Questo l'abbiamo già fatto, signor Presidente, l'abbiamo poi trasmesso all'Unione Europea ed è stato regolarmente verificato.

L'emendamento tende a stabilire che, in alternativa a quelle misure ivi indicate, cioè indennità giornaliera e così via, quando il fatto doloso implica la perdita totale del natante, e quindi non può essere commisurato in giornate, possa essere concesso in alternativa un contributo per il ripristino del natante.

PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, ma una norma della Regione siciliana prevede che la perdita del natante equivale alla demolizione dello stesso.

BATTAGLIA. Non la perdita, signor Presidente. Se, per esempio, un incendio doloso distrugge il natante non per intero ma solo parzialmente, in questo caso il proprietario dello stesso sostiene le spese per il suo ripristino e, in alternativa alla misura giornaliera, che talvolta è perfino superiore, si vedrà concesso un contributo che non superi l'80 per cento.

PRESIDENTE. Onorevole Fleres, per la Presidenza non vi sono problemi di compatibilità.

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, la legge prevede già

la possibilità di risarcimento per gli eventi dolosi.

PRESIDENTE. Quale legge?

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. Le leggi numero 24 del 1999 e numero 33 del 1998.

In sede comunitaria si è lungamente dibattuto sul tema, perché non si comprendeva in cosa consistessero gli eventi dolosi. L'unica mia perplessità, onorevole Battaglia, è che non ho capito bene se questo modifica il tipo di intervento finanziario o meno; in quest'ultimo caso si tratterebbe di un regime d'aiuti da dover notificare.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 4.8.1 all'emendamento 4.8:

«Sostituire "80 per cento" con "75 per cento"».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

TURANO, *assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 4.8, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, non sorgendo osservazioni, resta stabilito che tutti gli altri emendamenti articoli aggiuntivi sono trasferiti al disegno di legge nn. 437 ed altri/A "Disposizioni per l'attuazione del POR Sicilia 2000-2006 e di riordino dei regimi d'aiuto alle imprese".

Si passa all'articolo 6.

Ne do lettura:

«Articolo 6

1. La presente legge sarà pubblicata nella

Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge avverrà successivamente.

Seguito della discussione del disegno di legge «Provvedimenti urgenti per l'agricoltura a seguito dello sciopero degli autotrasportatori» (1100-1171 - II stralcio/A)

PRESIDENTE. Si procede quindi con il seguito dell'esame del disegno di legge nn. 1100-1171 - II Stralcio/A "Provvedimenti urgenti per l'agricoltura a seguito dello sciopero degli autotrasportatori", posto al numero 5).

La Commissione è già insediata.

Ricordo che era stato votato il passaggio all'esame degli articoli.

Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

«Articolo 1

1. Alle imprese singole o associate di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è concesso un indennizzo per i danni subiti a causa dello sciopero degli autotrasportatori e del blocco della rete stradale in Sicilia nel periodo settembre-ottobre 2000.

L'indennizzo è concesso fino a totale copertura del danno subito, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a seguito di presentazione di istanza da parte degli interessati, corredata della documentazione giustificativa delle perdite subite, secondo le modalità individuate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. L'indennizzo, in ogni caso, non può essere sovracompensativo.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 2000 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 2001.

3. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 2000 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 (capitolo 10742) per l'esercizio medesimo.

4. L'onere ricadente nell'esercizio finanziario 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1015».

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ricordare che al disegno di legge che abbiamo approvato ieri in materia di agricoltura era stato presentato un emendamento, a firma degli onorevoli Alfano e Capodicasa, che si era stabilito di trasferire a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Croce:

emendamento 1.1:

«L'adeguamento degli importi della rendita erogata ai beneficiari dell'art. 12 legge regionale n. 36/91 e dell'art. 3 legge regionale n. 35/94 ed art. 43 legge regionale n. 30/97 de-

corre annualmente a far data dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello assunto per la determinazione dell'importo dell'indennità stessa»;

emendamento 1.3:

«Provvedimenti per la promozione dell'uva da tavola di Canicattì

“1. L'assessore Regionale al Bilancio è autorizzato a trasferire alla Provincia Regionale di Agrigento la somma di lire 2.000 milioni per la formulazione ed attuazione di un piano organico per la promozione e diffusione dell'uva da tavola di Canicattì.

2. All'onere derivante dal precedente comma si fa fronte attingendo dal capitolo 21257 fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso – codice 1007 – dello stato di previsione della spesa per il triennio 2000-2002 - titolo 1 spese correnti”».

CROCE. Li ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

«Articolo 2

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea».

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

«Articolo 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Preciso che l'emendamento 44.22, dell'onorevole Giannopolo, già presentato al disegno di legge n. 1112 - III Stralcio/A “Norme finanziarie urgenti per l'anno 2000 e variazioni di bilancio”, non può trovare ingresso in questo disegno di legge in quanto non riguarda materia di agricoltura.

Pongo in votazione l'articolo 3.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge avverrà successivamente.

Informo che la seconda Commissione è autorizzata a riunirsi oggi, martedì 5 dicembre 2000, alle ore 16.00.

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata ad oggi, martedì 5 dicembre 2000, alle ore 18.00, con il seguente ordine del giorno:

I – Discussione dei disegni di legge:

1) «Disciplina degli appalti di lavori, forniture e servizi». (1114/A);

2) «Disposizioni per l'attuazione del POR Sicilia 2000-2006 e di riordino dei regimi d'aiuto alle imprese” (437 - 439 - 389 - 22 - 33 - 79 - 104 - 105 - 116 - 180 - 229 - 293 - 399 - 408 - 409 - 415 - 436 - 493 - 677 - 693 - 714 - 773 - 779 - 864 - 922 - 973 - 977 - 993 - 103110 - 68 - 1121 - 1124 - 1125/A) (Seguito);

3) “Provvedimenti urgenti a favore dei pro-

prietari di immobili danneggiati dalla frana verificatasi nel dicembre 1996 a Marsala in località Timpone dell'Oro". (599 - 286 - 290 - 641/A) (Seguito);

4) "Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive". (272/A) (Seguito);

5) "Istituzione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali". (1045 - 448 - 594 - 744 - 959 - 1021 - 1040/A) (Seguito);

6) "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente del consiglio. Caso di ineleggibilità". (1078 - II Stralcio/A) (Seguito);

7) "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, concernente 'Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale'" (1075 - 775 - 832 - 1038 - 1054 - 1055 - 1087 - 1097 - 1131/A).

II - Votazione finale dei disegni di legge:

1) "Norme sull'ordinamento degli enti locali". (1078 - 459 - 487 - 549 - 666 - 783 - 811 - 823 - 858 - 905 - 911 - 1102 - I stralcio/A);

2) "Norme finanziarie urgenti per l'anno 2000 e variazioni di bilancio". (1112 - III stralcio/A);

3) "Proroga cambiali agrarie". (1100 - 1171 - I stralcio/A);

4) "Interventi per impianti di tonnare, indennità pregresse per fermo e limitazioni delle attività di pesca nei golfi e sussidi per i familiari delle vittime di naufragi". (1081/A);

5) "Provvedimenti urgenti per l'agricoltura a seguito dello sciopero degli autotrasportatori". (1100 - 1171 - II stralcio/A).

La seduta è tolta alle ore 14.00.

DAL SERVIZIO RESOCONTI
Il Direttore
Dott. Filippo Tornambé